

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
PROVINCIA DI BOLOGNA

APPROVAZIONE SCHEMA DI ATTO DI COSTITUZIONE SERVITU' DI
ELETTRODOTTO IN ZONA DI PROPRIETA' COMUNALE.

Nr. Progr. **92**
Data **09/09/2014**
Seduta NR. **30**
Titolo **6**
Classe **8**
Sottoclasse **0**

L'anno DUEMILAQUATTORDICI questo giorno NOVE del mese di SETTEMBRE alle ore 11:30 convocata con le prescritte modalità, nella Sede Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
VERONESI GIAMPIERO	SINDACO	S
MARCHESINI LORIS	ASSESSORE	S
GIORDANO ANTONIO	ASSESSORE	S
ROMA ANNALISA	ASSESSORE	S
TOLOMELLI VANNA	ASSESSORE	S
ZACCHIROLI DANILO	ASSESSORE	S
<i>Totale Presenti: 6</i>		<i>Totali Assenti: 0</i>

Assenti giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente giustificato

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, CICCIA ANNA ROSA.

Il Sig. VERONESI GIAMPIERO in qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

APPROVAZIONE SCHEMA DI ATTO DI COSTITUZIONE SERVITU' DI ELETTRODOTTO IN ZONA DI PROPRIETA' COMUNALE.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il Comune di Anzola dell'Emilia risulta proprietario dell'area identificata catastalmente al Foglio 31 con parte dei mappali 184 e 336;
- Enel Distribuzione spa ha presentato richiesta per ottenere il benessere del Comune di Anzola dell'Emilia per la posa di n. 1 cavo interrato all'interno della zona sopra identificata, che presenta le seguenti caratteristiche: area commerciale confinante con Via Emilia, canale Marciapesce ed altri, al fine di potenziare gli impianti per la distribuzione dell'energia elettrica;
- tale impianto prevede la costruzione di un elettrodotto a 15 Kv ed interesserà la proprietà suddetta per una percorrenza lineare di circa mt. 45;

Vista la bozza di atto per costituzione di servitù di elettrodotto e relativo elaborato grafico inviata da Enel Distribuzione spa al Comune di Anzola dell'Emilia in data 09.05.2014 Prot. n. 9561, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di concedere la servitù ad Enel Distribuzione spa sull'area sopra descritta per il potenziamento degli impianti per la distribuzione dell'energia elettrica e pertanto di procedere all'approvazione di detto schema di costituzione servitù;

Accertato che per la servitù di cui sopra Enel Distribuzione spa corrisponderà al Comune di Anzola dell'Emilia, quale indennità per la concessione, l'importo forfetario di € 250,00 e che lo stesso sarà introitato negli appositi capitoli di Bilancio;

Dato atto che Enel si assume l'onere per le spese e per gli oneri necessari alla stipula dell'atto notarile relativo alla servitù;

Visti l'art. 20 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e le successive disposizioni contenute nel Decreto Sindacale n. 5 del 12.06.2014 in materia di sostituzione dei Direttori d'Area in caso di loro assenza temporanea;

Dato atto che, in applicazione dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, è stato acquisito:

- a) il parere favorevole espresso dal Direttore dell'Area Tecnica in ordine alla regolarità tecnica;
- b) il parere favorevole espresso dal Direttore dell'Area Servizi alla Persona in ordine alla regolarità contabile, in assenza del Direttore dell'Area Economico/Finanziaria e Controllo in applicazione del Decreto Sindacale n. 5/2014;

Con voti unanimi resi nei modi di legge

D E L I B E R A

Per i motivi di cui in premessa:

- 1) Di approvare lo schema dell'atto di costituzione di servitù di elettrodotto e relativo elaborato grafico inviato da Enel Distribuzione spa in data 09.05.2014 Prot. n. 9561 ed allegata alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale nell'area identificata catastalmente al Foglio 31 con parte dei mappali 184 e 336, di proprietà comunale;

- 2) Di dare atto che per la servitù di cui sopra Enel corrisponderà al Comune di Anzola dell'Emilia quale indennità per la concessione, l'importo forfetario di € 250,00 e che lo stesso sarà introitato negli appositi capitoli di Bilancio anno 2014;
- 3) Di autorizzare la realizzazione della posa di n. 1 cavo interrato nell'area sopra citata come da elaborato grafico allegato allo schema dell'atto di costituzione di servitù di elettrodotto;
- 4) Di dare mandato al Direttore dell'Area Tecnica alla sottoscrizione dell'atto di costituzione di servitù di elettrodotto apportando eventuali modifiche o integrazioni che dovessero rendersi necessarie;
- 5) Di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico dell'Amministrazione comunale;

Con separata ed unanime votazione si dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

ATTO DI COSTITUZIONE SERVITÙ DI ELETTRODOTTO IN
CAVO INTERRATO

Tra la Società ENEL Distribuzione S.p.A., società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di ENEL S.p.A., con sede in Roma, Via Ombrone 2 – CAP 00198 – Capitale Sociale Euro 2.600.000.000, Registro Imprese di Roma, C.F. e P.I. 05779711000, R.E.A. 922436, nel seguito denominata “ENEL Distribuzione”,

.....
.....
.....
e il Comune di ANZOLA DELL'EMILIA con sede in Via C. Grimandi 1 Anzola Dell'Emila (BO) C.F. 80062710373 E P.Iva 00702781204 proprietaria dell'immobile sito in Via Emilia in comune di Anzola Dell'Emila (BO), censito al catasto fabbricati del Comune di Anzola Dell'Emila (BO) foglio 31 particelle 184 e 336,

rappresentata dal Sig. nato a il codice fiscale nella qualità di

per sé e per i suoi aventi causa, nel seguito denominato “Parte Concedente”, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1: La Parte Concedente costituisce a favore di ENEL Distribuzione, sugli immobili descritti nella tabella che segue, la servitù relativa all'elettrodotto denominato “TIGLI” a 15 kV, del cui tracciato dichiara di aver preso conoscenza, vedi planimetria allegata.

L'elettrodotto è costituito da numero 1 cavo interrato a 15 KV di tipo elicordato e posto ad una profondità di metri 1,00 circa.

DATI CATASTALI					Cultura accertata	AREE SOGGETTE A SERVITÙ		
Comune	Foglio	Particella	C. Terreni	C. Fabbricati		FASCIA ASSERVITA		
						Lunghezza	Larghezza	Area Totale
					(m)	(m)	(mq)	
Anzola Dell'Emila	31	184	X		4	4	16	
	31	336		X	40	4	160	

Il fondo sul quale viene costituita la servitù sopra specificata, ha le seguenti caratteristiche: area commerciale confinante con Via Emilia, canale Marciapesce e altri.

ART. 2: La servitù costituita con il presente atto è inamovibile per espresso patto contrattuale e pertanto la Parte Concedente rinuncia ad avvalersi della facoltà di cui al 4° comma dell'art. 122 del Testo Unico sulle Acque e sugli Impianti Elettrici 11/12/1933, n. 1775.

ART. 3: La servitù di cui al presente atto conferisce a ENEL Distribuzione la facoltà di:

- far accedere sul fondo asservito il proprio personale o chi per esso, con i mezzi d'opera e di trasporto necessari alla costruzione, all'esercizio, alla sorveglianza, alla manutenzione dell'elettrodotto stesso e di compiere i relativi lavori;

- collocare, scavare, posare tubazioni ed eseguire tutti quei lavori necessari per la messa in opera, mantenere ed esercire l'elettrodotto indicato nel precedente art. 1, compresi eventuali cippi segnalatori della presenza dell'elettrodotto ove ritenuto necessario, nonché quant'altro occorra per il regolare mantenimento ed esercizio dell'elettrodotto medesimo;

- deramificare od abbattere quelle piante che, ad esclusivo giudizio di ENEL Distribuzione, possano essere di impedimento alla costruzione dell'elettrodotto;

- modificare la tensione dell'elettrodotto ed il numero dei conduttori o dei cavi interrati, salvo la corresponsione di una ulteriore indennità nei limiti dell'eventuale aggravio.

Il legname abbattuto durante la costruzione e nel corso dell'esercizio dell'elettrodotto rimane a disposizione della Parte Concedente.

ART. 4: La Parte Concedente si obbliga ad usare la fascia asservita compatibilmente con la presenza dell'elettrodotto ed inerente servitù, impegnandosi a non eseguire nella fascia stessa opera alcuna che possa comunque ostacolare e/o diminuire il regolare esercizio della servitù di cui al presente atto.

Di ogni eventuale innovazione, costruzione o impianto ricadente nella fascia asservita, dovrà essere data preventiva comunicazione a ENEL Distribuzione, al fine di consentire alla stessa di accertare la compatibilità o meno dell'opera progettata con l'elettrodotto, ed in particolare a:

- non eseguire scavi che possano compromettere la sicurezza dell'elettrodotto;

- a non mettere a dimora o lasciare crescere piante arboree ed a non erigere manufatti e costruzioni di qualunque genere, nonché collocare condutture interrate nelle aree asservite senza avere ottenuto specifico assenso scritto dell'ENEL;

- a non praticare colture incompatibili con la presenza dell'elettrodotto, tenuto conto della collocazione dei cavi e della profondità del loro interrimento;

- a non eseguire attività di coltivazioni mediante utilizzazione di macchinari o attrezzi meccanici che possano compromettere la sicurezza delle persone e dell'elettrodotto.

La Parte Concedente si obbliga altresì a conformarsi ad eventuali successivi provvedimenti di legge o regolamentari che dovessero imporre limiti o vincoli alla utilizzazione dei terreni.

ART. 5: Qualsiasi responsabilità connessa e conseguente alla costruzione, all'esercizio, alla manutenzione o alla modifica dell'elettrodotto cadrà a carico di ENEL Distribuzione.

ART. 6: I danni subiti dalla Parte Concedente durante la fase di studio e la fase di costruzione dell'elettrodotto saranno valutati e liquidati separatamente al termine di ogni fase.

Saranno valutati e liquidati a lavori ultimati i danni causati in occasione di riparazioni di carattere straordinario ed eccezionale o di modifiche all'elettrodotto, esclusi quelli derivanti dal normale e regolare esercizio dell'elettrodotto stesso.

Enel distribuzione si obbliga a rimettere in pristino stato i manufatti eventualmente manomessi o danneggiati.

ART. 7: Quale indennità per la costituita servitù, tenuto conto di tutte le facoltà e gli obblighi previsti dal presente atto, ENEL Distribuzione corrisponde, la somma di € 250,00 (Euro DUECENTOCINQUANTA/00).

L'indennità pattuita è da intendersi definitiva e immutabile.

ART. 8: La Parte Concedente dichiara di avere la piena ed esclusiva proprietà e disponibilità del fondo e che sullo stesso non gravano diritti incompatibili con la costituenda servitù.

Per effetto di quanto sopra la Parte Concedente garantisce ENEL Distribuzione per ogni caso di evizione o per qualsiasi pretesa o molestia da parte di terzi, ivi compresi conduttori o coloni che per qualsiasi titolo possano vantare diritti sul fondo o sulle indennità corrisposte per la costituzione della servitù stessa.

ART. 9: La Parte Concedente si obbliga ad intervenire, a richiesta Enel, presso lo studio del Notaio incaricato alla stipulazione dell'atto definitivo nella forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata. La Parte Concedente si obbliga a trasferire agli eventuali successori, acquirenti o aventi causa per qualsiasi titolo, nessuno escluso, la servitù ed i relativi patti di cui al presente atto facendone menzione nell'atto traslativo.

ART. 10: Tutte le spese e gli oneri fiscali relativi al presente atto e a quello definitivo saranno a carico di ENEL Distribuzione.

ART. 11: Per quanto non contemplato nel presente atto le Parti faranno espresso riferimento alle norme del codice civile ed al R.D. 1775/1933 ed eventuali modifiche e integrazioni.

ART. 12: La Parte Concedente autorizza ENEL Distribuzione al trattamento di tutti i dati personali nel rispetto del D.Lgs. 196/2003, nonché a comunicare i dati medesimi anche a terzi in relazione agli adempimenti annessi e connessi al presente atto.

ART. 13: In caso di controversie che dovessero insorgere tra le Parti, in via esclusiva, sarà competente il Foro di Bologna.

Letto, confermato e sottoscritto.

.....
.....
.....

La Parte Concedente dichiara di aver preso conoscenza di quanto precede ed approva in particolare, agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l'art. 2 (Inamovibilità della servitù) e l'art. 13 (Foro competente).

Letto, confermato e sottoscritto.

.....
.....
.....



Divisione Infrastrutture e Reti
Macro Area Territoriale Nord-Est

Pratica n
3572/A1543


Completato

Controllato

Posizione

1

Comune
Anzola dell'Emilia
foglio 31



Oggetto: Servitù di elettrodotto - Linea a 15 kV in cavo interrato per nuovo allacciamento cabina INTERTABA nel comune di Valsamoggia ex Crespellano (BO)



SCALA 1 : 2.000

LEGENDA

--- Linea elettrica a 15 kV da asservire in cavo interrato

DIVISIONE CATASTALE

Comune: Anzola dell'Emilia

Foglio: 31 mappali 336, 184

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero Delibera **92** del **09/09/2014**

AREA TECNICA

OGGETTO

APPROVAZIONE SCHEMA DI ATTO DI COSTITUZIONE SERVITU' DI ELETTRODOTTO IN ZONA DI PROPRIETA' COMUNALE.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267

IL DIRETTORE DELL'AREA INTERESSATA	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: FAVOREVOLE IL DIRETTORE AREA TECNICA Data 05/09/2014 PREMI ANGELO
IL DIRETTORE AREA ECONOMICO / FINANZIARIA E CONTROLLO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: FAVOREVOLE IL RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO PROGRAMMAZIONE CONTROLLO E ECONOMATO BUSI MARINA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 92 DEL 09/09/2014

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
VERONESI GIAMPIERO

IL SEGRETARIO GENERALE
CICCIA ANNA ROSA

ANZOLA DELL'EMILIA, Lì 12/09/2014